

A503 - SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI/SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA NELLA PROVINCIA DI TRENTO*Provvedimento n. 26498*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-bis;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90;

VISTA la segnalazione della società Euregio S.r.l. GmbH, pervenuta in data 29 novembre 2016 e integrata, da ultimo, in data 6 dicembre 2016;

VISTA la propria delibera del 21 dicembre 2016, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della legge n. 287/90, nei confronti delle società S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali per accertare l'esistenza di violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 7 febbraio 2017 con la quale è stato disposto quanto segue:

a) *la società S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali rilasci senza indugio licenze volte a conferire il diritto di inserire nelle rassegne stampa degli operatori che ne facciano richiesta i contenuti della testata L'Adige a condizioni FRAND, ossia eque, ragionevoli e non discriminatorie, a tal fine tenendo conto di quanto rilevato nel presente provvedimento circa le criticità delle condizioni proposte da S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali nonché delle prassi e delle condizioni di mercato;*

b) *il rilascio della licenza dei diritti di rassegna stampa dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta in tal senso appositamente formulata dall'operatore di servizi di rassegna stampa. In ragione del fatto che il segnalante ha già formulato la richiesta di licenza, il termine di quindici giorni per il rilascio della licenza in favore di Euregio decorre dalla notifica del presente provvedimento;*

c) *entro venti giorni dalla notifica del presente provvedimento, S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali dovrà inviare una relazione dettagliata sull'attività svolta per ottemperare alla presente delibera allegando, tra le altre cose, i contratti di licenza sottoscritti ovvero le bozze degli stessi. In caso di mancato accordo tra SIE e l'operatore di servizi di rassegna stampa in relazione alle condizioni economiche della licenza, l'Autorità si riserva di determinare le condizioni di rilascio della stessa nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione.*

VISTA la relazione di ottemperanza inviata da S.I.E. S.p.A. in data 1° marzo 2017, ai sensi della lettera c) della delibera del 7 febbraio 2017, e successivamente integrata in data 9 e 13 marzo 2017, dalla quale risulta che S.I.E. S.p.A. ed Euregio S.r.l. GmbH non hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige nei termini previsti dalla suddetta delibera;

RITENUTO, pertanto, che in virtù del mancato raggiungimento di un accordo e delle persistenti esigenze cautelari, l'Autorità debba essa stessa determinare le condizioni di rilascio della licenza nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione così come stabilito alla lettera c) della delibera del 7 febbraio 2017 utilizzando a tal fine le evidenze agli atti in questa fase del procedimento;

CONSIDERATO che le condizioni economiche della licenza proposte da S.I.E. S.p.A. a Euregio S.r.l. GmbH non trovano riscontro nella prassi di mercato in quanto sono il risultato della sovrapposizione di diversi meccanismi di valorizzazione dell'input che nelle esperienze di mercato portate all'attenzione dell'Autorità non sono mai stati utilizzati cumulativamente;

CONSIDERATO, inoltre, che i modelli contrattuali presi a riferimento da S.I.E. S.p.A. riguardano (i) una modalità di approvvigionamento dell'input in formato digitale, facoltativa e non obbligatoria nella prassi, che non disciplina i termini della licenza d'uso dei contenuti ai fini di rassegna stampa per i quali si rinvia alla licenza ARS di Promopress; (ii) il rilascio di una licenza c.d. "business" destinata alle imprese che intendono realizzare o far realizzare rassegne stampa destinate agli utenti interni e/o diffonderne una parte sul proprio sito *web* utilizzando i contenuti di tutte le testate aderenti a Promopress;

CONSIDERATO, altresì, che (a) in relazione al modello contrattuale sub (i) non è stata fornita prova che lo stesso sia stato in concreto sottoscritto da operatori di rassegna stampa e le risultanze agli atti danno conto del fatto che nella prassi diffusa l'approvvigionamento dell'input in formato digitale viene concesso a seguito della sottoscrizione di un solo abbonamento digitale per ogni testata; e che (b) in relazione al modello sub (ii) la stessa S.I.E. S.p.A. rileva che tale modello non è mai stato utilizzato ma solo proposto da Promopress agli editori aderenti;

CONSIDERATO, sotto diverso profilo, che l'esigenza manifestata da S.I.E. S.p.A. circa la necessità di verificare il rispetto dei limiti di utilizzo dei contenuti previsti dall'eventuale licenza concessa agli operatori di rassegne stampa appare meritevole di tutela contrattuale, purché non risulti lesiva dell'autonomia operativa e della riservatezza dei dati commerciali e industriali degli operatori di rassegna stampa;

CONSIDERATO, infine, che le risultanze agli atti evidenziano che allo stato l'unica esperienza contrattuale che può definirsi consolidata nel mercato di riferimento in relazione ai termini di concessione della licenza per i diritti di rassegna stampa è rappresentata dal modello Promopress in ragione della comune accettazione delle condizioni previste dallo stesso da una parte rappresentativa del mercato di riferimento sia dal lato degli editori che da quello degli operatori di rassegne stampa;

RITENUTO che l'applicazione al caso di specie del sistema Promopress richiede l'adeguamento dello stesso in ragione della bilateralità del rapporto tra S.I.E. S.p.A. e i singoli operatori di rassegna stampa che richiedono la licenza dei contenuti de L'Adige;

DELIBERA

- a) che S.I.E. S.p.A. conceda la licenza per i diritti di rassegna stampa de L'Adige a Euregio S.r.l. GmbH, nonché a ogni altro operatore che ne faccia richiesta, alle condizioni vigenti nell'ambito del sistema Promopress, con particolare riferimento al contenuto degli articoli 2, 5, e 7 delle Condizioni Generali di Contratto della Licenza ARS, utilizzando come parametro economico la medesima percentuale sul fatturato annuale riconosciuta dagli operatori di rassegna stampa a Promopress (a oggi 8%), calcolando la *fee* in maniera proporzionale all'incidenza degli articoli tratti da L'Adige rispetto al totale degli articoli recensiti dall'operatore richiedente la licenza. Al fine di calcolare la suddetta *fee* gli operatori richiedenti dovranno trasmettere entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, sia a S.I.E. che all'Autorità, una relazione riportante le seguenti informazioni: 1) fatturato generato da rassegna stampa; 2) numero totale degli articoli inseriti nelle rassegne stampa; 3) numero degli articoli inseriti nelle rassegne stampa provenienti da L'Adige. Il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire entro trenta giorni dalla trasmissione della suddetta relazione.
- b) i controlli da parte di S.I.E. S.p.A. sulla veridicità dei dati trasmessi trimestralmente dagli operatori di rassegne stampa dovranno essere concordati tra le parti ed eventualmente, in mancanza di accordo, affidati a un soggetto terzo e indipendente scelto di comune accordo tra le stesse parti e il cui compenso sarà tra queste equamente ripartito;
- c) la licenza di cui sopra dovrà essere concessa entro cinque giorni dalla richiesta. Nel caso del segnalante il termine di cinque giorni decorre dalla notifica del presente provvedimento. Le licenze rilasciate in esecuzione della presente misura cautelare saranno efficaci fino alla data di notifica del provvedimento di chiusura del procedimento A503 a S.I.E. S.p.A.;
- d) per qualunque controversia nascente tra le parti in relazione alle licenze rilasciate in esecuzione della presente misura cautelare sarà competente il Foro di Trento;
- e) S.I.E. S.p.A. potrà richiedere agli operatori licenziatari la sottoscrizione di un solo abbonamento digitale annuale per la trasmissione dei contenuti in formato digitale alle condizioni economiche vigenti alla data della notifica del presente provvedimento.
- Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
